

esatta somma, anche minore o maggiore, che risultasse dovuta, oltre gli eventuali maturandi, sino al pagamento della prestazione, con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi. ex art. 93 c.pc., a favore del sott. Avv. Antistatario. Il tutto previo accertamento del diritto del ricorrente di vedersi corrispondere da parte del Fondo di Garanzia INPS le somme maturate a titolo di T.F.R. alle dipendenze della Soc. debitrice comprensive di interessi e rivalutazione, e previa declaratoria di illegittimità del provvedimento INPS nella parte in cui non riconosce il T.F.R.”;

2. Rilevato che a fondamento delle proprie pretese parte ricorrente esponeva di aver lavorato in qualità di dirigente alle dipendenze della società ~~XXXXXXXXXX~~ SRL, dal 02/01/1984 al 31/12/2012, rimanendo creditore a fine rapporto di lavoro di competenze economiche e saldo TFR maturato sino a tale data pari, quest'ultimo, ad € 38.975,23; che aveva interrotto la prescrizione dei propri crediti a mezzo intimazione di pagamento con raccomandata a mani datata 24/07/2013, sottoscritta per ricevuta in pari data dal sig. ~~XXXXXXXXXX~~ A.U. e legale rappresentante della società; che la società aveva depositato domanda di concordato preventivo in data 05/03/2015, omologato dal Tribunale di Milano in data 17/02/2016; che il ricorrente aveva insinuato e precisato i propri crediti nella procedura di concordato preventivo con domanda inviata via PEC in data 29/05/2015; che, a seguito della dichiarazione di fallimento della società resistente, si era insinuato al passivo del fallimento per arretrati retributivi, competenze e TFR, e che detto credito era stato ammesso al passivo del fallimento all'udienza del 18/04/2018; che lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo ed era divenuto definitivo, ed il suo credito accertato in sede concorsuale non era stato impugnato, opposto o revocato; che in data 17/07/2018 aveva avanzato domanda di liquidazione del TFR al fondo di garanzia dell'INPS; che l'INPS, con proprio provvedimento amministrativo del 12/11/2018, non aveva liquidato il T.F.R. adducendo l'intervenuta prescrizione del credito; che avverso



tale decisione aveva presentato in data 12/01/2019 ricorso al Comitato Provinciale INPS; che il Comitato Provinciale dell'INPS non aveva riscontrato il suddetto ricorso amministrativo, confermando tacitamente la precedente decisione di rigetto; che avverso tale decisione si vedeva pertanto costretto a proporre ricorso all'Autorità Giudiziaria chiedendo il pagamento della somma di € 38.975,23 a titolo di capitale per TFR;

3. Rilevato che INPS si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo con articolate difese il rigetto del ricorso, ed eccependo in particolare la prescrizione del credito e comunque la decadenza dall'azione giudiziaria;
4. Rilevato che all'udienza odierna, all'esito della discussione, parte resistente ha dichiarato di rinunciare all'eccezione di decadenza insistendo nell'eccezione di prescrizione;
5. Rilevato che per giurisprudenza costante e condivisibile la prescrizione quinquennale del diritto al trattamento di fine rapporto è suscettibile d'interruzione, ai sensi dell'art.94 del R.D. 16 marzo 1942 n.267, per effetto della domanda di ammissione al passivo del fallimento del datore di lavoro, cui la normativa invocata in ricorso sostituisce il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito presso l'INPS; infatti, l'accollo (cumulativo) "ex lege" del relativo debito previsto da tale norma non muta, rendendola previdenziale, l'originaria natura del credito, che rimane quindi assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale;
6. Rilevato che parte ricorrente ha documentato in atti l'insinuazione del credito nel concordato preventivo e nel passivo fallimentare, atti da considerarsi interruttivi della prescrizione quinquennale del credito (cfr. docc. non numerati di parte ricorrente);



7. Ritenuto conseguentemente che il ricorso vada accolto nei termini di cui al dispositivo, tenuto conto che l'INPS può surrogarsi nel credito anche per gli accessori di legge;
8. Ritenuto che le spese di lite, liquidate in dispositivo, debbano seguire la soccombenza ex art. 91 c.p.c.;

P.Q.M.

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in accoglimento del ricorso, condanna parte resistente a pagare al ricorrente l'importo di € 38.975,23 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dal dovuto al saldo.

Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 43,00 per spese di lite, ed in € 2.600,00 per compensi, oltre IVA, CPA, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, che si dichiara antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.

Milano, 26/11/2019

il Giudice
Maria Grazia Cassia

